

PAOLA PAROLARI\*

*La violenza contro le donne  
come questione (trans)culturale.  
Osservazioni sulla Convenzione di Istanbul*

1. *Introduzione* – 2. *La violenza contro le donne come fenomeno sociale strutturale e le sue radici culturali* – 3. *La lotta alla violenza contro le donne nelle società multiculturali* – 4. *Le prospettive di impatto giuridico, politico e sociale della Convenzione di Istanbul.*

1. *Introduzione*

«In Europa la violenza contro le donne, inclusa la violenza domestica, è una delle più gravi forme di violazione dei diritti umani basata sul genere ed è ancora avvolta nel silenzio»<sup>1</sup>. Comincia così il rapporto esplicativo della

\* Assegnista di ricerca di Filosofia del diritto, Università di Brescia.  
Email: [paola.parolari@unibs.it](mailto:paola.parolari@unibs.it).

Una prima versione di questo testo è stata presentata al *workshop Genere* del Convegno *Questione criminale e diritti. Ricordando Alessandro Baratta (1933-2002)*, Roma 7-8 novembre 2013.

<sup>1</sup> Il testo integrale del rapporto, nella versione inglese, è disponibile sul sito del Consiglio d'Europa: <http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/214.htm> (consultato a settembre 2013). La traduzione del passaggio riportato nel testo è mia.

*Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica* (2011), entrata in vigore il 1° agosto 2014 e nota più sinteticamente come *Convenzione di Istanbul*. In effetti, nelle società che si dicono più progredite si vuole spesso credere che simili forme di violenza appartengano ormai al passato e si dimentica quanto poco tempo sia trascorso da quando gravi forme di discriminazione nei confronti delle donne erano sancite ufficialmente dall'ordinamento giuridico nazionale<sup>2</sup>. Inoltre, anche quando si discute del problema (di solito in relazione ad episodi tragici che riaccendono l'attenzione della cronaca), sembra irresistibile per molti la tentazione di minimizzarlo<sup>3</sup>, relegandolo alla sfera della devianza di singoli individui o alla natura patologica del rapporto all'interno del quale la violenza ha avuto luogo, quando non si ricade addirittura in una più o meno esplicita colpevolizzazione delle vittime. Similmente, sembra irresistibile per molti, quando si parla di violenza contro le donne, spostare l'attenzione esclusivamente sugli "altri", cioè su chi appartiene a società, culture, religioni (in genere rigorosamente "non occidentali") che, si denuncia, mantengono ancora una struttura profondamente patriarcale<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> È così, ad esempio, in Italia, come mette chiaramente in evidenza un recente libro curato dalla Fondazione Nilde Iotti in cui sono elencate e commentate «le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia» negli ultimi 50 anni. Si veda FONDAZIONE NILDE IOTTI 2013. Si veda, inoltre, FRANCO 2011.

<sup>3</sup> Si veda, in proposito, la critica rivolta ai "minimizzatori" da SOFRI 2013.

<sup>4</sup> Nella propria critica del multiculturalismo e delle sue ripercussioni negative sulle donne, OKIN 2007, 12 s. afferma che «se tutte le culture del mondo hanno un passato decisamente patriarcale, alcune – specialmente le culture liberali occidentali, ma non solo quelle – se ne sono allontanate più di altre». Come si accennerà in seguito (vedi

Nella sua gravità, l'esigenza di garantire alle donne una tutela effettiva dei diritti fondamentali è da tempo oggetto di attenzione da parte del diritto internazionale. In particolare, nel 1979 l'approvazione della *Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne* (CEDAW) ha rappresentato una prima risposta specifica al problema della discriminazione nei confronti delle donne, che continuava ad essere diffusa nonostante il principio di eguaglianza tra uomini e donne fosse stato esplicitamente sancito sia nella *Dichiarazione universale dei diritti umani* del 1948 sia in numerosi patti e convenzioni internazionali successivi sui diritti fondamentali<sup>5</sup>. In seguito, la riaffermazione dei diritti fondamentali con specifico riferimento alla condizione delle donne ha avuto importanti formulazioni anche a livello regionale, come testimoniano, ad esempio, la *Convenzione interamericana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza nei confronti delle*

*infra*, 4), questa affermazione di Okin ha dato origine ad un acceso dibattito nell'ambito del quale è emerso un disaccordo talvolta profondo anche nella letteratura femminista. A prescindere da quale posizione si intenda assumere in questo dibattito, è importante comunque evitare che considerazioni come quella di Okin vengano strumentalizzate ed usate come un *alibi* per far passare sotto silenzio il problema della discriminazione e della violenza contro le donne nel cosiddetto mondo occidentale.

<sup>5</sup> La CEDAW è stata in realtà preceduta dalla *Dichiarazione sull'eliminazione della discriminazione contro le donne*, adottata dall'Assemblea Generale dell'Onu con risoluzione n. 2263 (XXII) del 7 novembre 1967, che però non è giuridicamente vincolante. In seguito, l'Assemblea Generale ha riaffermato i principi sanciti nella CEDAW nella *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne* adottata con risoluzione n. 48/104 del 20 dicembre 1993, anch'essa non vincolante, che anticipa alcuni dei tratti più innovativi della *Convenzione di Istanbul*.

*donne* (1994) e il *Protocollo alla Carta Africana dei diritti umani e dei popoli sui diritti delle donne in Africa*, noto come *Protocollo di Maputo* (2003). Inoltre, trasversalmente in culture diverse, molte voci si sono alzate, nel mondo accademico e nella società civile, per denunciare le gravi forme di discriminazione e di violenza di cui le donne continuano ad essere vittima e per rivendicare il riconoscimento e l'effettiva tutela della loro eguaglianza nei diritti fondamentali.

Ciò nonostante, una recente campagna promossa da UN Women ha mostrato quanto sia ancora profondamente radicata a livello mondiale una mentalità sessista e discriminatoria nei confronti delle donne<sup>6</sup>. Dall'indagine svolta da UN Women risulta infatti che digitando nel motore di ricerca Google sintagmi come "le donne dovrebbero...", "le donne non dovrebbero...", i primi suggerimenti elencati dal sistema di completamento automatico includono frasi quali "le donne non dovrebbero avere diritti", "le donne non dovrebbero lavorare", "le donne dovrebbero essere schiave", "le donne dovrebbero stare a casa"<sup>7</sup>. La violenza contro le

<sup>6</sup> L'indagine è stata svolta nel marzo 2013 ma i risultati sono stati divulgati a fine ottobre come parte della campagna di sensibilizzazione promossa da UN Women in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre di ogni anno. La campagna utilizza come strumento le immagini del volto di quattro donne, di diverse etnie, con la bocca coperta dalla stringa di ricerca di Google che suggerisce le parole chiave più ricercate a livello mondiale. Queste immagini sono pubblicate sul sito di UN Women, <http://www.unwomen.org/en/news/-stories/2013/10/women-should-ads> (consultato il 28 ottobre 2013).

<sup>7</sup> Come è noto, i suggerimenti forniti dal sistema di completamento automatico del motore di ricerca Google dipendono dalla combinazione di una pluralità di fattori. Tra questi, oltre alle ricerche effettuate più di frequente sul web dalla totalità degli utenti, anche la posizione

donne è quindi un problema più attuale che mai, tanto difficile da combattere quanto più profonde sono le sue radici culturali, a prescindere dalle forme che essa può assumere in culture differenti.

In questo contesto, la *Convenzione di Istanbul* rappresenta un momento importante di presa di coscienza politica e giuridica sia delle profonde radici culturali della violenza di genere, inclusa la violenza domestica, sia del carattere *transculturale* di un fenomeno che è diffuso trasversalmente in molti paesi. Sotto entrambi i profili la *Convenzione di Istanbul* segna indubbiamente una tappa significativa in un percorso che, purtroppo, si prospetta ancora lungo e difficile. Da qui l'importanza di un'analisi che metta in luce i punti di forza della *Convenzione* e il suo contributo nel riaffermare la necessità di politiche di contrasto alla violenza contro le donne che tengano conto sia delle sue radici culturali (vedi *infra* 2) sia delle forme in cui può presentarsi in culture diverse (vedi *infra* 3). Da qui, però, anche l'importanza di una riflessione che, nella ricerca continua di soluzioni sempre più efficaci, si interroghi sugli eventuali limiti della *Convenzione* e sugli ostacoli con i

geografica da cui si effettua la ricerca (ricavata attraverso l'indirizzo IP dal quale ci si connette a internet), i diversi centri dati ai quali Google può di volta in volta indirizzare la ricerca, la cronologia delle ricerche effettuate e dei siti visitati in precedenza dall'utente mentre è loggato nel proprio account Google, Gmail, Google+ (ma anche Facebook, Twitter e altri), i *cookies* memorizzati nel computer dal quale si effettua la ricerca. Per questo, a utenti differenti vengono proposti suggerimenti differenti. Lo stesso Google, in parte, ne rende conto là dove spiega come funziona il completamento automatico, indicando "da dove provengono le previsioni" (si veda <https://support.google.com/websearch/answer/106230?hl=it>, consultato a novembre 2013). UN Women non esplicita se e in che modo abbia tenuto conto di questi aspetti nel condurre la propria indagine.

quali si può scontrare, limiti ed ostacoli che possono incidere sul suo impatto giuridico, politico e sociale (vedi *infra* 4).

## 2. *La violenza contro le donne come fenomeno sociale strutturale e le sue radici culturali*

La *Convenzione di Istanbul* definisce un modello integrato di lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica che impone agli stati l'adozione di riforme giuridiche e di misure politiche finalizzate alla promozione di cambiamenti profondi nella mentalità e nei costumi degli uomini e delle stesse donne. Un modello in cui il diritto penale non è l'unico strumento, né quello preminente. L'individuazione di specifiche fattispecie di reato e di strumenti giudiziari finalizzati alla loro punizione sono precedute infatti dalla previsione ampia e puntuale di una pluralità di misure volte, da un lato, alla protezione delle vittime e al loro sostegno<sup>8</sup> e, dall'altro, all'educazione e alla sensibilizzazione di tutti i membri della società. In particolare, sono proprio educazione e sensibilizzazione il nucleo delle misure di prevenzione della violenza, per promuovere i necessari

<sup>8</sup> L'intero capitolo IV della *Convenzione* è dedicato alle misure di protezione e sostegno alle vittime (e ai testimoni, soprattutto quando siano bambini) attraverso l'istituzione di servizi di consulenza legale, sostegno psicologico, assistenza finanziaria, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro (art. 20), servizi di supporto specializzati (art. 22), case rifugio (art. 23) e linee telefoniche di sostegno (art. 24). L'accesso a questi servizi non deve essere subordinato all'intenzione della vittima di avviare un procedimento penale o testimoniare contro l'autore della violenza (art. 18.4). Inoltre, è fatto obbligo agli stati di fornire alle vittime «un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una lingua che comprendono» (art. 19).

«cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini» (art. 12.1)<sup>9</sup>. A tal proposito, sono previste: la promozione di campagne di informazione rivolte al vasto pubblico, anche attraverso la raccolta e la diffusione dei dati relativi alla violenza domestica e di genere (artt. 11 e 13), l'introduzione nelle scuole di ogni ordine e grado di programmi scolastici e materiali didattici che consentano di affrontare il tema della parità tra i sessi e della violenza di genere (art. 14), la formazione adeguata di figure professionali che, con diverse competenze e in diversi settori, si occupino delle vittime o degli autori degli atti di violenza (art. 15), l'impegno a sollecitare il settore privato della comunicazione e i *mass media* ad adottare codici di autoregolamentazione per rafforzare il rispetto della dignità delle donne (art. 17). È significativo, inoltre, il ruolo attribuito dalla *Convenzione* alla cooperazione tra istituzioni pubbliche e società civile, anche attraverso il coordinamento con l'attività di ONG impegnate in questo settore<sup>10</sup>.

La possibilità di concepire un programma di lotta alla violenza contro le donne basato su percorsi di educazione e sensibilizzazione ha tra i suoi presupposti essenziali il

<sup>9</sup> La traduzione italiana citata qui, e di seguito nel testo, è presa dal sito del Consiglio d'Europa: <http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ITA&NT=210> (consultato a settembre 2013). Si noti però che tale traduzione non fa fede in quanto, come è noto, le lingue ufficiali del Consiglio d'Europa sono esclusivamente francese e inglese.

<sup>10</sup> Il principio è enunciato in termini generali all'articolo 9 ma il ruolo delle ONG è specificamente valorizzato in diverse parti della *Convenzione*.

superamento dell'idea che le diseguaglianze tra uomini e donne siano una conseguenza inevitabile delle loro (pretese) differenze<sup>11</sup>. La struttura della società può essere trasformata, infatti, solo se, e solo in quanto, non la si consideri espressione di una non meglio precisata "natura" degli uomini e delle donne inscindibilmente legata alle basi biologiche e fisiologiche della differenza sessuale<sup>12</sup>. Proprio in questa prospettiva, a partire dagli anni settanta del novecento, un numero crescente di studiose di ispirazione

<sup>11</sup> Un'idea, questa, che il femminismo della differenza e le correnti "essenzialiste" o "culturaliste" del femminismo non aiutano a superare, come evidenziano, ad esempio, sia NICHOLSON 1996, 54-60 sia PICCONE STELLA, SARACENO 1996, 14. Infatti, sia che insistano sul ruolo delle caratteristiche biologiche e/o della funzione materna della donna nella definizione delle sue qualità di soggetto, sia che enfatizzino le specificità di una pretesa cultura femminile, queste espressioni del femminismo rischiano di produrre nuove varianti di quelle classificazioni differenzialiste che stanno alla base delle diseguaglianze di genere. Questa è una delle principali critiche rivolte, ad esempio, alla nota teoria di GILLIGAN 1982 sul diverso modo in cui uomini e donne affrontano le questioni etiche, e sulla contrapposizione tra etica (maschile) della giustizia ed etica (femminile) della cura.

<sup>12</sup> Questa considerazione è espressa chiaramente, ad esempio, dall'antropologa Gayle Rubin, una delle prime femministe ad usare il concetto di "genere" per parlare della condizione delle donne. Scrive infatti RUBIN 1975, 157: «The literature on women – both feminist and anti-feminist – is a long rumination on the question of the nature and genesis of women's oppression and social subordination. The question is not a trivial one, since the answers given to it determine our vision of the future, and our evaluation about whether or not is realistic to hope for a sexually egalitarian society. More importantly, the analysis of the causes of women's oppression forms the basis for any assessment of just what would have to be changed in order to achieve a society without gender hierarchy».



femminista ha cominciato ad usare il concetto di “genere”<sup>13</sup> come strumento analitico per «mettere in discussione il fondamento “naturale” di molte costruzioni sociali e istituzionali»<sup>14</sup>. È significativo, quindi, che la *Convenzione* si concentri in particolare sulla “violenza contro le donne

<sup>13</sup> È necessario però tenere presente che, nonostante il suo ruolo importante nel mettere in evidenza i processi sociali di costruzione delle diseguaglianze tra uomini e donne, quello di “genere” rimane un concetto per certi aspetti controverso. In particolare, come evidenzia NICHOLSON 1996, il suo significato non è definito in modo univoco nella letteratura femminista, anche ma non solo per i diversi modi di intendere le relazioni tra sesso e genere. Inoltre, come sottolineano PICCONE STELLA, SARACENO 1996, 13, «l’adozione [del concetto] di “genere” non è stata sottoscritta da tutti i gruppi e i centri di elaborazione del pensiero femminista, in larga misura per le riserve [...] circa la sua capacità di definire il soggetto donna». E ancora, sotto il profilo della sua influenza sulla formazione e sulla rappresentazione dell’identità individuale, il concetto di “genere” è stato oggetto anche di critiche radicali, soprattutto per la sua attitudine ad ingabbiare entro paradigmi, a “normalizzare” direbbe BUTLER 2006, 67-84. In particolare, sotto quest’ultimo profilo, si pensi ai termini in cui la teoria *queer* ha contestato le tradizionali categorie sessuali e di genere, problematizzando non soltanto la relazione tra sesso e genere ma anche, in termini ancor più radicali, la stessa costruzione binaria e dicotomica dei sessi (l’essere biologicamente maschio o femmina) e dei generi (comportarsi da uomo o da donna e sentirsi tali). Affermatasi negli anni novanta del novecento negli Stati Uniti nell’ambito dei più ampi *Queer Studies*, la teoria *queer* è ormai oggetto di crescente attenzione anche nella letteratura italiana. Si vedano, ad esempio, BERNINI 2008, MONCERI 2010, ARFINI, LO IACONO 2012. Inoltre, nel 2013 la rivista *About Gender* pubblicata dall’Università di Genova ha dedicato la parte monografica del suo terzo numero, curata da Luca Trappolin, proprio al tema *La teoria queer e la costruzione della realtà sociale*.

<sup>14</sup> SPINELLI 2008, 23.

*basata sul genere*”, intesa come «violenza diretta contro una donna *in quanto tale*, o che colpisce le donne in modo sproporzionato» (corsivi miei) (art. 3, lettera d)<sup>15</sup>, definendo il “genere” come l’insieme di «ruoli, comportamenti, attività e attributi *socialmente costruiti* che una determinata società considera appropriati per donne e uomini» (corsivo mio) (art. 3, lettera c)<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> È evidente l’analogia con la nozione di “femicidio” o “femmicidio” (*femicide*) proposta da RUSSELL 1982, 286: «the killing of women *because they are women*» (corsivo mio). Si veda anche RUSSELL 2008 e 2011. Le opere di Russell sono state tradotte in castigliano e introdotte nella letteratura e nel dibattito politico femminista del Sud America dall’antropologa Marcela Lagarde che ne ha fatto un efficace strumento teorico per la lotta politica alle violenze sistematiche contro le donne perpetrate a Ciudad Suarez, in Messico. Nei propri lavori sull’argomento, Lagarde usa però il termine “femmicidio” (*femmicidio*), con il quale si riferisce non solo agli omicidi ma anche a tutte le altre forme di violenza che colpiscono le donne *in quanto* donne. Si veda, ad esempio, LAGARDE 2006. Per un tentativo di ricostruire l’origine e gli usi della nozione di “femmicidio” e le sue relazioni con nozioni affini come “femicidio” e “femmicidio” si vedano SPINELLI 2008 e PAOLI 2013.

<sup>16</sup> Si noti che nella CEDAW, approvata nel 1979, non compare ancora la parola “genere”, anche se una incipiente attenzione per la costruzione sociale dei ruoli di uomini e donne può essere rinvenuta, ad esempio, nell’articolo 5, lettera a) che impegna gli stati a prendere misure appropriate per «modificare i modelli socio-culturali di comportamento degli uomini e delle donne, al fine di conseguire l’eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro genere che sono basate sull’idea dell’inferiorità o della superiorità dell’uno o dell’altro sesso o su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne» (traduzione presa dal sito del Ministero italiano della Giustizia: <https://www.giustizia.it/resources/cms/-documents/CEDAW.pdf>, consultato a settembre 2013). Il termine “genere” comincia a ricorrere invece nella già citata *Dichiarazione*

La scelta di combattere la violenza contro le donne riconoscendone le radici sociali, e quindi culturali, è importante per almeno due ragioni. La prima è che consente di considerare la violenza domestica e di genere non più come una “questione privata” ma come un problema politico. La seconda è che delegittima i tentativi di circoscrivere il fenomeno all’ambito della devianza e/o della patologia di chi compie atti di violenza, facendo emergere la connessione strutturale tra discriminazione e violenza entro un modello sociale in cui la costruzione dei ruoli di genere risponde a logiche di potere asimmetriche. In altre parole, nell’evidenziare il carattere strutturale delle discriminazioni basate sul genere, la *Convenzione* consente di mettere in luce il “*continuum* di violenza”<sup>17</sup> di cui le donne sono vittima in ragione di condotte oppressive che di volta in volta possono assumere, all’interno come all’esterno delle mura domestiche, forme e intensità differenti. La *Convenzione* definisce infatti la violenza contro le donne come «una violazione dei diritti umani e una forma di *discriminazione* contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura *fisica, sessuale, psicologica o economica*, comprese le *minacce* di compiere tali

*sull’eliminazione della violenza contro le donne* del 1993 che, all’articolo 1, definisce violenza contro le donne «ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata» (traduzione presa dal sito dell’Università di Padova: [http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/-Dichiarazione-sulleeliminazione-della-violenza-contro-le-donne-1993/-27](http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/-Dichiarazione-sulleeliminazione-della-violenza-contro-le-donne-1993/-27), consultato a settembre 2013).

<sup>17</sup> KELLY 1988.

atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata» (corsivi miei) (art. 3, lettera a)<sup>18</sup>.

Degni di nota, in particolare, tre elementi di questa definizione. Il primo è che, a differenza di altri documenti internazionali, la *Convenzione* non si limita a prevedere un esplicito divieto di discriminazione nei confronti delle donne<sup>19</sup>, ma considera la stessa violenza come forma di discriminazione. Il secondo e il terzo elemento consistono invece nell'attenzione per quegli aspetti psicologici ed economici della violenza che, seppure in modo meno manifesto rispetto agli atti di violenza fisica e sessuale, svolgono in realtà un ruolo fondamentale nel perpetuare la condizione di oppressione e di subalternità delle donne. Particolarmente rilevante, circa l'aspetto psicologico, l'equiparazione operata dalla *Convenzione* tra gli atti di violenza e la minaccia di compierli. Innovativa, inoltre, l'esplicita attenzione per l'aspetto economico che, talvolta ignorato o sottovalutato nei discorsi sulla violenza di genere<sup>20</sup>, da sempre costituisce

<sup>18</sup> È forse opportuno segnalare che l'espressione "atti di violenza *fondati* sul genere" non è l'unica traduzione dell'inglese "acts of gender-based violence". Altrove, in effetti, la traduzione italiana è "violenza contro le donne *basata* sul genere" (corsivi miei).

<sup>19</sup> Il divieto di discriminazione è sancito all'articolo 4 (vedi *infra*, n. 27).

<sup>20</sup> Prima della *Convenzione di Istanbul*, soltanto il *Protocollo di Maputo* ha incluso l'aspetto economico nella nozione di "violenza contro le donne" (art. 1). Si noti, in particolare, che nella definizione di "violenza contro le donne" formulata nella *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne* del 1993, (definizione simile sotto molti aspetti a quella della *Convenzione di Istanbul*), si fa menzione solo della violenza fisica, sessuale e psicologica, ma non di quella economica. Questo carattere di novità della *Convenzione* è sottolineato anche nel rapporto esplicativo (8). L'autonomia e i diritti economici delle donne sono tradizionalmente oggetto di attenzione,

invece uno dei principali ostacoli alla possibilità per le donne di affrancarsi dalle condizioni familiari e sociali nelle quali si ha violenza nei loro confronti. In questa prospettiva, è importante che gli strumenti di sostegno alle vittime previsti dalla *Convenzione* includano forme di «assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro» (art. 20). E ancora, è importante che tra gli obblighi generali degli stati ai fini della prevenzione della violenza sia compreso quello di «promuovere programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne» (art. 12.6).

La scelta di combattere la violenza contro le donne a partire dalle sue radici culturali ha inoltre un'implicazione molto importante, quella, cioè, di escludere che si possano chiamare in causa «la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto “onore”» per giustificare gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della *Convenzione* (articolo 12.5). Non avrebbe alcun senso, infatti, sforzarsi di sradicare la mentalità sessista e discriminatoria che alimenta la violenza contro le donne e, allo stesso tempo, giustificare i singoli atti di violenza compiuti sulla base di questa mentalità. La *Convenzione* esclude quindi che simili giustificazioni possano avere rilevanza in ambito penale, puntualizzando che sono inammissibili, «in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato» (art. 42)<sup>21</sup>. La *Convenzione* sembra così sancire espressamente

invece, in relazione ad altri aspetti della discriminazione di genere quali, soprattutto, la parità di trattamento tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro e nella retribuzione.

<sup>21</sup> Molto efficace, a questo proposito, il video *It's your fault* girato dal gruppo *All India Bakchod*, in cui l'attrice di Bollywood Kalki Koechlin e



una questione che possa essere discussa con riferimento esclusivo alle minoranze.

### 3. *La lotta alla violenza contro le donne nelle società multiculturali*

Oltre che con le radici culturali della violenza di genere, la *Convenzione di Istanbul* si confronta anche con la diffusione transculturale di questo problema. In particolare, approvata nel 2011, la *Convenzione* tiene conto del modo in cui i flussi migratori degli ultimi decenni hanno trasformato le società degli stati membri del Consiglio d'Europa. Da un lato, si sofferma infatti su alcune forme di violenza contro le donne con le quali questi stati possono trovarsi oggi a dover fare i conti in ragione del carattere sempre più multiculturale delle loro società, e, dall'altro, presta specifica attenzione ai termini in cui le norme in essa contenute devono essere applicate nel caso in cui gli autori e/o le vittime della violenza non siano cittadini degli stati membri in cui risiedono.

Sotto il primo profilo, l'attenzione per la diffusione transculturale della violenza di genere emerge, in particolare, là dove vengono individuate tra le fattispecie di reato alcune delle pratiche più discusse nell'ambito del dibattito sul rapporto tra multiculturalismo e femminismo e, più in generale, sul rapporto tra riconoscimento delle differenze culturali e tutela dei diritti fondamentali. La *Convenzione* impone infatti agli stati di adottare le misure necessarie per assicurare che siano sanzionate penalmente (*criminalised*) le condotte riconducibili alle fattispecie del matrimonio forzato, delle mutilazioni genitali femminili, dell'aborto e sterilizzazione forzati, così come tipizzate, rispettivamente, negli articoli 37, 38 e 39. In particolare, l'articolo 37 impone agli stati membri di punire le condotte volte intenzionalmente: a) a costringere un adulto o un bambino a contrarre

matrimonio e b) ad “attirare con l’inganno” un adulto o un bambino sul territorio di uno stato membro o di uno stato diverso da quello in cui risiede allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio. L’art. 38 stabilisce, invece, che gli stati membri debbano sanzionare penalmente chi, intenzionalmente: a) operi forme di escissione, infibulazione, asportazione del clitoride, o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle piccole e/o grandi labbra vaginali; b) induca o costringa una donna a subire tali mutilazioni<sup>25</sup>. L’articolo 39, infine, sancisce l’obbligo per gli stati membri di punire chi, intenzionalmente, senza aver prima ottenuto il consenso informato della donna, pratici un aborto o la sottoponga ad un intervento chirurgico che abbia lo scopo o l’effetto di far venir meno in modo permanente la sua capacità riproduttiva.

La scelta dello strumento penale per combattere la diffusione di queste pratiche<sup>26</sup> rischia però di riaprire alcune delle più controverse questioni in merito alle forme di intervento più idonee a garantire la tutela dei diritti fondamentali nelle società multiculturali. Questo aspetto merita quindi di essere discusso più diffusamente in relazione ai possibili limiti e ostacoli che possono incidere sull’impatto giuridico, politico e sociale della *Convenzione* (vedi *infra*, 4).

Sotto il secondo profilo, invece, la *Convenzione* si preoccupa di evitare che ad alcune donne sia negata l’effettiva tutela dei loro diritti fondamentali per la presenza

<sup>25</sup> Nella versione inglese: «Inciting, coercing or procuring a woman to undergo any of the acts listed in point a».

<sup>26</sup> Alle sanzioni penali si affiancano conseguenze di natura civilistica solo con riferimento ai matrimoni forzati. L’articolo 36 obbliga infatti gli stati ad adottare le misure necessarie per garantire che i matrimoni forzati possano essere annullati o dissolti senza eccessivi oneri per le vittime, sia sotto il profilo finanziario sia sotto quello amministrativo.



nell'ordinamento giuridico degli stati membri di norme direttamente o indirettamente discriminatorie nei confronti dei migranti, o a causa di eventuali ambiguità nei rapporti politici e giuridici che intercorrono tra lo stato d'origine dei migranti e lo stato membro in cui risiedono.

In primo luogo, la *Convenzione* riafferma quindi il diritto all'integrità fisica e psichica come diritto fondamentale di ogni donna quale che sia la sua provenienza geografica, la sua cittadinanza o la sua cultura d'origine, senza discriminazioni basate sullo *status* di migrante o di rifugiato<sup>27</sup>. L'esplicito divieto di discriminare in base allo *status* di migrante o di rifugiato (art. 4.3) rappresenta già di per sé un'importante novità rispetto alle tradizionali formulazioni del divieto di discriminazione contenute nei testi giuridici (inter)nazionali. Inoltre, l'attenzione della *Convenzione* per le particolari

<sup>27</sup> L'art 4 della *Convenzione* stabilisce infatti che: «1. Le parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata. 2. Le parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla [...]. 3. L'attuazione delle disposizioni della presente *Convenzione* [...], in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo *status* matrimoniale, sullo *status* di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione. 4. Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente *Convenzione*».

condizioni delle donne migranti e rifugiate è confermata e rafforzata nel Capitolo VII dedicato a migrazione e asilo, nel quale si prevede, tra l'altro, l'obbligo degli stati di adottare le misure (legislative) necessarie per garantire: a) che le vittime di violenza, il cui *status* di residente nello stato membro della *Convenzione* dipende da quello del coniuge o del partner, possano ottenere un titolo autonomo di soggiorno in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, qualora si trovino "in situazioni particolarmente difficili" (art. 59.1)<sup>28</sup>; b) «che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perché il loro *status* di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner [...] al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno» (art. 59.2); e c) «che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della *Convenzione* relativa allo *status* dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare/sussidiaria» (art. 60).

La *Convenzione* contribuisce così a colmare, con riferimento al proprio ambito di applicazione, quella che è stata segnalata come una delle più gravi lacune del diritto internazionale in tema di migrazione e tutela dei diritti dei migranti. Come è stato fatto notare, infatti, ad oggi i principali documenti internazionali che sanciscono il diritto ad emigrare e a chiedere asilo «non specificano [...] se ed in che termini o a quali condizioni lo stato nel quale si emigra [e/o] si chiede asilo [...] abbia dei doveri al riguardo»<sup>29</sup>.

<sup>28</sup> Purtroppo, tuttavia, la *Convenzione* non dice nulla circa le condizioni alle quali una situazione possa essere considerata "particolarmente difficile", lasciando così un'ampia discrezionalità agli stati nel valutare se il permesso di soggiorno debba essere concesso.

<sup>29</sup> MAZZARESE 2013b.

In secondo luogo, in relazione alle possibili ambiguità nei rapporti politici e giuridici che intercorrono tra lo stato d'origine dei migranti e lo stato membro in cui risiedono, la *Convenzione* si preoccupa di fissare i criteri in base ai quali gli stati membri esercitano la propria giurisdizione in materia di violenza contro le donne. In particolare, impone agli stati membri l'obbligo di adottare le misure (legislative) necessarie affinché la loro competenza in merito agli atti di violenza *ovunque* compiuti o subiti da un loro cittadino o da una persona che abbia la propria residenza abituale sul loro territorio<sup>30</sup> non sia subordinata né «alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente nello stato in cui sono stati commessi» (art. 44.3), né «alla condizione che il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima del reato, o di un'azione intentata dallo stato del luogo dove è stato commesso il reato» (art. 44.4)<sup>31</sup>.

<sup>30</sup> Riguardo alla giurisdizione sui reati *commessi* all'estero da persone che non siano cittadini dello stato membro ma vi risiedano soltanto, l'articolo 78.2 riconosce però la possibilità di presentare riserve al momento della firma o della ratifica, al fine di escludere tale giurisdizione o di limitarla a particolari circostanze. In relazione invece alle violenze *subite* da non-cittadine degli stati membri, la *Convenzione* impone solo l'obbligo di "determinare" in qualche modo la giurisdizione, ma non necessariamente di attribuirla a se stessi (art. 44.2).

<sup>31</sup> Il rapporto esplicativo della *Convenzione* chiarisce che queste disposizioni sono pensate in relazione ai casi, sempre più numerosi in diversi stati europei, in cui la vittima viene indotta a tornare temporaneamente nel paese d'origine per essere poi costretta, una volta lì, a subire uno degli atti di violenza che la *Convenzione* qualifica come reato (34). Sorprendentemente, però, questa norma si applica esclusivamente ai reati di matrimonio, aborto e sterilizzazione forzati, mutilazioni genitali femminili e violenza sessuale, e non invece, più in generale, a qualsiasi forma di violenza. Anche in questi casi, inoltre, l'articolo 78.2 prevede la possibilità di riserve da parte degli stati membri.

#### 4. *Le prospettive di impatto giuridico, politico e sociale della Convenzione di Istanbul*

Coraggiosa e innovativa nell'affrontare la violenza contro le donne come una questione (trans)culturale, la *Convenzione* si scontra però con diversi ostacoli e presenta alcuni limiti che rischiano di ridimensionarne l'impatto a livello giuridico, politico e sociale.

Tra i principali ostacoli con i quali si scontra la *Convenzione* va inclusa, innanzitutto, la reticenza di molti stati a vincolarsi a quanto in essa disposto. Ad oggi, infatti, solo 14 dei 47 stati membri del Consiglio d'Europa l'hanno ratificata<sup>32</sup> mentre altri, tra cui Russia e Irlanda, non l'hanno nemmeno firmata<sup>33</sup>. È significativo, inoltre, che questa reticenza si manifesti nonostante i meccanismi di controllo previsti dalla *Convenzione* non siano particolarmente incisivi. Il gruppo di esperti sulla violenza contro le donne e la violenza domestica (GREVIO), il cui ambito d'intervento è disciplinato nel capitolo IX, ha infatti soltanto il compito di stilare rapporti periodici, ed eventualmente rivolgere raccomandazioni agli stati membri, in merito alle misure adottate per dare attuazione alla *Convenzione*<sup>34</sup>. Rapporti e

<sup>32</sup> Nell'elenco delle ratifiche spicca, in particolare, l'assenza di stati come Regno Unito, Germania, Belgio, Olanda, Norvegia, Finlandia e Svizzera.

<sup>33</sup> Questi dati sono aggiornati al 20 agosto 2014. Eventuali evoluzioni sono verificabili sul sito del Consiglio d'Europa: <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=210&CM=1&DF=&CL=ENG>.

<sup>34</sup> I meccanismi di controllo istituiti dalla *Convenzione* dovrebbero divenire operativi a partire dai primi mesi del 2015. Si veda, in proposito, il sito del Consiglio di Europa: [http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/AboutMonitoring\\_en.asp](http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/AboutMonitoring_en.asp) (consultato il 20 agosto 2014).

raccomandazioni che si baseranno solo sulle informazioni trasmesse al GREVIO dagli stati stessi, da membri della società civile e dalle ONG, o dagli organi designati del Consiglio d'Europa, salva la possibilità di compiere "visite" negli stati membri quando appaia opportuno (art. 68). Niente a che vedere, quindi, con un organo dotato di giurisdizione obbligatoria e competente ad emettere sentenze vincolanti come la Corte europea dei diritti umani, alla quale la *Convenzione* fa un breve riferimento nel preambolo solo per includerne la giurisprudenza tra le fonti di cui si è tenuto conto nel redigerla<sup>35</sup>.

In secondo luogo, l'ambizioso modello di lotta alla violenza delineato nella *Convenzione* pone difficoltà pratiche che possono rendere difficile una sua piena ed effettiva attuazione anche da parte degli stati che l'abbiano ratificata. In particolare, la complessità del progetto e l'ingente quantità di risorse finanziarie e umane necessarie per la sua attuazione (risorse che l'articolo 8 impone di stanziare) rischiano di far cedere gli stati alla tentazione di ripiegare, ancora una volta, sull'adozione di interventi legislativi che sanciscano una preminenza degli strumenti penalistici, finendo così per tradire lo spirito della *Convenzione* e trascurarne gli aspetti più incisivi e innovativi<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> Riferimenti puntuali alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sono presenti invece nel rapporto esplicativo per specificare i termini e la portata di diversi articoli della *Convenzione*.

<sup>36</sup> Esempio, in questo senso, la vicenda italiana del decreto legge n. 93/2013 e della sua conversione con legge 15 ottobre 2013, n. 119. Sollecitato anche dall'imponente dibattito sulla questione del "femminicidio" in corso in Italia nei mesi precedenti la sua adozione, questo intervento legislativo appare meritevole nel suo intento di dare attuazione alla *Convenzione* prima ancora della sua entrata in vigore. Nondimeno, il decreto legge n. 93/2013 ha suscitato diverse critiche sia nel metodo che nel merito. In particolare, nel metodo, si è obiettato

Accanto agli ostacoli connessi alla complessità di un progetto ambizioso come quello delineato dalla *Convenzione* e alle reticenze politiche che ne possono derivare, meritano inoltre di essere segnalati alcuni possibili limiti legati ai termini nei quali l'attenzione per il carattere transculturale della violenza contro le donne si coniuga con la criminalizzazione di pratiche quali mutilazioni genitali femminili e matrimoni, aborti e sterilizzazioni forzati. Come si è anticipato (vedi *supra*, 3), infatti, nell'intento di tener conto delle possibili forme che la violenza di genere assume in culture differenti, la *Convenzione* rischia di scontrarsi con alcune delle più controverse questioni relative al rapporto tra rispetto per le differenze culturali e tutela dei diritti fondamentali. Questioni che non solo vedono contrapporsi da decenni alcuni fautori del multiculturalismo e alcune teoriche del femminismo ma che, talvolta, sono oggetto di disaccordo anche all'interno della stessa letteratura di matrice femminista.

In particolare, a livello teorico, alcune delle correnti di pensiero riconducibili a quella che viene talvolta indicata come "terza ondata" del femminismo hanno fortemente criticato il preteso atteggiamento paternalista ed etnocentrico del femminismo liberale occidentale<sup>37</sup>. Così, da un lato, in

sulla scelta di far fronte ad un problema strutturale come quello della violenza domestica e di genere attraverso uno strumento per sua natura emergenziale come quello del decreto legge. Nel merito, sono stati criticati, tra le alte cose, proprio il ricorso preminente al diritto penale e l'insufficienza delle risorse finanziarie e umane stanziare per la raccolta dei dati statistici e per la realizzazione delle misure di prevenzione, sostegno alle vittime, sensibilizzazione ed educazione. Interventi, questi, menzionati tutti in un unico articolo che prevede l'ideazione di quello che nel decreto è denominato *Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*.

<sup>37</sup> Alla "terza ondata" del femminismo sono di volta in volta

risposta a chi, come Susan Moller Okin, ha denunciato con forza le possibili ripercussioni negative del multiculturalismo sulla condizione delle donne delle minoranze culturali<sup>38</sup>, altre femministe hanno messo in discussione con altrettanta forza che le donne di altre culture “abbiano bisogno di essere salvate”<sup>39</sup>. Si è, cioè, contestato che il femminismo delle donne bianche, occidentali e della classe media possa rappresentare le istanze e le esigenze di altre categorie di donne, rivendicando le differenze che connotano donne di culture<sup>40</sup>, religioni<sup>41</sup>, classi sociali e orientamenti sessuali<sup>42</sup> diversi. Dall’altro, invece, in una prospettiva forse ancor più radicale e per certi versi in conflitto con la precedente, si è problematizzata la stessa possibilità di stabilire dei criteri univoci per l’individuazione e distinzione di gruppi e/o categorie di donne differenti<sup>43</sup>. In questo senso possono

ricondotte una pluralità di correnti di pensiero anche molto eterogenee e talvolta in conflitto tra loro. Si vedano, in proposito, GILLIS et al. 2004; HAMMER, KELLNER 2009. Sui “nuovi femminismi” si veda inoltre la parte monografica di *Ragion Pratica*, 2011, 37, curata da Orsetta Giolo e Baldassare Pastore.

<sup>38</sup> OKIN 2007. Per una riflessione critica sulla posizione di Okin si veda PAROLARI 2008a.

<sup>39</sup> ABU-LUGHOD 2002 e 2013.

<sup>40</sup> Si pensi, ad esempio, alle rivendicazioni del *Black Feminism* negli Stati Uniti, del *Third World Feminism* e del *Postcolonial Feminism*.

<sup>41</sup> Si pensi, ad esempio, al femminismo islamico. Si vedano, in proposito, PEPICELLI 2010 e SCUDIERI 2013.

<sup>42</sup> Si pensi ai movimenti LGBTI (acronimo per lesbiche, gay, bisessuali, *transgender* e intersessuati). E ancora, in ambito accademico, si pensi ai *Gay and Lesbian Studies* e ai già richiamati *Queer Studies*.

<sup>43</sup> A questo proposito, parlando della propria esperienza di panamense-americana con doppia nazionalità e origini etniche meticce, ALCOFF 1991, 8 scrive: «The criterion of group identity leaves many unanswered questions for a person such as myself, since I have

intendersi sia le critiche di ispirazione femminista all'essentialismo culturale<sup>44</sup>, sia le riflessioni sempre più numerose sul concetto di "intersezionalità"<sup>45</sup> come strumento analitico per mettere in evidenza le peculiarità che caratterizzano l'identità di donne diverse in ragione della *intersezione* tra affiliazioni a gruppi differenti. In questo contesto, la questione della rappresentanza delle donne (la questione, cioè, di chi abbia il diritto di parlare a nome di chi) rimane tra le più controverse nel dibattito femminista contemporaneo e rischia di delegittimare se non addirittura paralizzare l'azione politica dei movimenti femministi<sup>46</sup>.

membership in many conflicting groups but my membership in all of them is problematic. On what basis can we justify a decision to demarcate groups and define membership in one way rather than another?». Più in generale, sulla problematicità della distinzione "noi/altri" si veda MAZZARESE 2013c.

<sup>44</sup> Paradigmatico, a questo proposito, il saggio di NARAYAN 1998.

<sup>45</sup> A dare particolare risonanza alla nozione di "intersezionalità" è stata CRENSHAW 1989 e 1991, che ha criticato sia il femminismo sia le politiche antirazziste per la loro miopia nei confronti della specificità della condizione delle donne di colore: il femminismo, afferma Crenshaw, assume infatti come modello la condizione della donna *bianca* della classe media, mentre l'antirazzismo si concentra sulle discriminazioni subite dagli *uomini* di colore. A suo avviso, tuttavia, i diritti delle donne di colore non possono essere tutelati semplicemente sommando le rivendicazioni dei due movimenti perché l'intersezione dei diversi tratti della loro identità – l'essere donne e l'essere di colore – conferisce alla loro condizione delle peculiarità che sfuggono tanto alle politiche antidiscriminatorie nei confronti delle donne quanto alle politiche antirazziste. Sul tema dell'intersezionalità, in prospettive non sempre coincidenti, si vedano inoltre, tra le altre, MCCALL 2005, HANCOCK 2007, MORONDO TARAMUNDI 2011, CHO et al. 2013, MACKINNON 2013.

<sup>46</sup> A questo proposito, ad esempio, ALCOFF 1991, 8 evidenzia che anche la critica incondizionata di ogni discorso fatto "in nome di altri"



Nel disaccordo sulle questioni teoriche appena richiamate, restano aperti inoltre, a livello politico, importanti interrogativi su quali siano, e su come possano o debbano essere individuate, le forme di intervento in concreto più idonee a garantire alle donne una tutela effettiva dei loro diritti fondamentali. In particolare, è stato messo in evidenza che sanzionare penalmente alcune pratiche (come la *Convenzione* impone di fare<sup>47</sup>) non sempre è nell'interesse delle donne, anche ma non solo perché risposte eccessivamente intransigenti da parte dell'ordinamento giuridico statale possono provocare arroccamenti identitari che rivitalizzano quelle stesse pratiche che si vorrebbero sradicare. Si è sostenuto, quindi, che potrebbero rivelarsi molto più efficaci politiche ispirate alla "logica del minor danno" che tengano conto di ragioni di concreta opportunità<sup>48</sup>, coniugando stru-

può essere problematica. Alcoff si chiede, in particolare: «If I don't speak for those less privileged than myself, am I abandoning my political responsibility to speak out against oppression [...]?».

<sup>47</sup> Solo nel caso delle molestie sessuali l'articolo 40 lascia allo stato la possibilità di scegliere se prevedere sanzioni penali o di altro tipo. Per il resto, l'articolo 78.3 accorda agli stati il potere di imporre sanzioni non penali solo in relazione alla violenza psicologica e allo *stalking*, e solo previa formale riserva al momento della firma o della ratifica.

<sup>48</sup> Qualche anno fa in Italia si è molto discusso, ad esempio, della proposta di introdurre forme simboliche di mutilazione genitale femminile da eseguire in ambulatori pubblici, in condizioni igienico-sanitarie adeguate, attraverso una mera puntura di spillo sul clitoride. Su questo dibattito e sul tema delle mutilazioni genitali femminili in generale si veda il *forum* dedicato dalla rivista *online* Jura Gentium. *Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale*, disponibile in <http://www.juragentium.org/forum/mg/index.htm> (consultato a novembre 2013).

menti giuridici di carattere civilistico o amministrativistico con campagne di sensibilizzazione e informazione<sup>49</sup>.

In questa prospettiva, è significativo che il *Protocollo di Maputo*, ritenuto una “pietra miliare”<sup>50</sup> nella lotta alle mutilazioni genitali femminili, solleciti la previsione di sanzioni che supportino il divieto di praticarle senza specificare se debbano avere carattere penale o d’altro genere, insistendo piuttosto sulla protezione delle donne, sul sostegno alle vittime e, ancora una volta, sulla sensibilizzazione attraverso l’informazione e l’educazione (art. 5). Il film *Moolaadé* di Ousmane Sembene mostra in modo eccellente, del resto, come l’abbandono di una pratica profondamente lesiva dell’integrità fisica, psicologica e sessuale delle vittime come quella delle mutilazioni genitali femminili sia più facilmente conseguenza di un cambiamento culturale (spesso sollecitato e conquistato dalle donne stesse) che non il risultato di una mera imposizione esterna<sup>51</sup>.

In effetti, le radici culturali della violenza di genere sollecitano sempre e in ogni caso, quale che sia la cultura

<sup>49</sup> Argomenti in tal senso sono (stati) avanzati, ad esempio, nel Regno Unito, per opporsi alla proposta di introdurre sanzioni penali al fine di combattere la pratica dei matrimoni forzati. Nella letteratura italiana rende conto di questo dibattito, ad esempio, PINELLI 2013.

<sup>50</sup> Così la definisce, in particolare, la risoluzione 67/146 dell’Assemblea generale dell’Onu sull’eliminazione delle mutilazioni genitali femminili, adottata il 5 marzo 2013.

<sup>51</sup> Film del 2004, *Moolaadé* racconta come il coraggio di una donna africana nel dare protezione a quattro bambine che volevano sottrarsi alle mutilazioni genitali femminili finisca per contagiare le altre donne del villaggio, scatenando una protesta collettiva che porta, pur non senza difficoltà e resistenze da parte degli uomini, a bandire la pratica dalla comunità. Nell’edizione italiana il film è distribuito da Feltrinelli insieme al libro COLOMBO, SCOPPA 2006 sulla questione delle mutilazioni genitali femminili.

interessata, un'attenzione al contesto sociale e culturale in cui si registrano i comportamenti o le pratiche che si intendono combattere. Questo non tanto per avallare i tentativi di giustificare eventuali violazioni dei diritti fondamentali delle vittime ma, al contrario, per garantirne una tutela che sia il più possibile efficace. L'inammissibilità della *cultural defense* a cui si è accennato (vedi *supra*, 2) non esclude, infatti, che le specificità culturali possano, o addirittura debbano, essere tenute in considerazione nell'individuazione delle modalità più idonee a tutelare le donne nel contesto sociale e culturale nel quale, in concreto, sono inserite. Nelle società multiculturali, la tutela dei diritti delle donne (come di ogni altro individuo) richiede, anzi, proprio la riaffermazione di un universalismo dei diritti che tenga conto dei modi in cui la loro attuazione possa e debba essere garantita «nel caleidoscopio dei rapporti quotidiani fra genti (fra individui) con tradizioni culturali [...] differenti»<sup>52</sup>.

<sup>52</sup> MAZZARESE 2013a, 8.

*Riferimenti bibliografici*

- ABU-LUGHOD L. 2002. *Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and Its Others*, in «American Anthropologist», 104(3), 2002, 783-790.
- ABU-LUGHOD L. 2013. *Do Muslim Women Really Need Saving?*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press.
- ALCOFF L. 1991. *The Problem of Speaking for Others*, in «Cultural Critique», 20, 1991-1992, 5-32.
- ARFINI E.A.G., LO IACONO C. 2012. *Canone inverso: antologia di teoria queer*, Pisa, Edizioni ETS.
- BASILE F. 2008. *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali europee*, Milano, CUEM.
- BERNINI L. 2008. *Maschio e Femmina Dio li creò!? Una critica transmodernista del binarismo sessuale*, in «Pólemos», 2(2), 2008, 73-100.
- BUTLER J. 2006. *La disfatta del genere*, in GUARALDO O. (ed.), Roma, Meltemi. Tr. di P. Maffezzoli da *Undoing Gender*, New York, Routledge, 2004.
- CHO S., CRENSHAW K.W., MCCALL L. 2013. *Toward a Field of Intersectionality Studies: Theory, Application and Praxis*, in «Signs: Journal of Women in Culture and Society», 38(4), 2013, 785-810.
- COLOMBO D., SCOPPA C. (eds.) 2006. *Moolaadé. La forza delle donne*, Milano, Feltrinelli.
- CRENSHAW K.W. 1989. *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, in «The University of Chicago Legal Forum», 1989, 139-167.

- CRENSHAW K.W. 1991. *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color*, in «Stanford Law Review», 43(6), 1991, 1241-1299.
- DE MAGLIE C. 2010. *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, Pisa, Edizioni ETS.
- FONDAZIONE NILDE JOTTI (ed.) 2013. *Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia*, Roma, Ediesse Editore.
- FRANCO V. 2011. *Care ragazze. Un promemoria*, Roma, Donzelli Editore.
- GILLIGAN C. 1982. *In a Different Voice. Psychological Theory and Women's Development*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press.
- GILLIS S., HOWIE G., MUNFORD R. (eds.) 2004. *Third Wave Feminism. A critical Exploration*, New York, Palgrave MacMillan.
- HAMMER R., KELLNER D. 2009. *Third Wave Feminism. Sexualities, and the Adventures of the Posts*, in ROUSTANG-STOLLER E.A. (ed.), *Women in the Public Sphere*, New York, Palgrave MacMillan, 219-234.
- HANCOCK A.M. 2007. *When Multiplication Doesn't Equal Quick Addition: Examining Intersectionality as a Research Paradigm*, in «Perspectives on Politics», 5(1), 2007, 63-79.
- KELLY L. 1988. *Surviving Sexual Violence*, Cambridge, Polity Press.
- LAGARDE M. 2006. *Femicidio. Conferencia en la Universidad de Oviedo. 12 de enero 2006*, disponibile in: <http://www.ciudademujeres.com/articulos/femicidio> (consultato a ottobre 2013).
- MAZZARESE T. 2013a. *Diritto, diritti, pluralismo culturale. Un'introduzione*, in ID. (ed.), *Diritto, tradizioni, traduzioni. La tutela dei diritti nelle società multiculturali*, Torino, Giappichelli, 1-15.
- MAZZARESE T. 2013b. *El derecho a ser diversos en las sociedades multiculturales*. Relazione presentata al Convegno *Multiculturalismo, Interculturalidad y Derecho*.

- XXVII Jornadas Argentinas De Filosofía Jurídica Y Social*, Rosario (Argentina), 10-12 ottobre 2013.
- MAZZARESE T. 2013c. *Noi, gli altri e la tutela dei diritti nelle società multiculturali*, in ID. (ed.), *Diritto, tradizioni, traduzioni. La tutela dei diritti nelle società multiculturali*, Torino, Giappichelli, 251-280.
- MACKINNON C. 2013. *Intersectionality as Method: A Note*, in «Signs: Journal of Women in Culture and Society», 38(4), 2013, 1019-1030.
- MCCALL L. 2005. *The Complexity of Intersectionality*, in «Signs: Journal of Women in Culture and Society», 30(3), 2005, 1771-1800.
- MONCERI F. 2010. *Oltre l'identità sessuale: teorie queer e corpi transgender*, Pisa, Edizioni ETS.
- MORONDO TARAMUNDI D. 2011. *Un caffè da Starbucks. Intersezionalità e disgregazione del soggetto nella sfida al diritto antidiscriminatorio*, in «Ragion Pratica», 37, 2011, 365-383.
- NARAYAN U. 1998. *Essence of Culture and a Sense of History: A Feminist Critique of Cultural Essentialism*, in «Hypatia», 13(2), 1998, 86-106.
- NICHOLSON L. 1996. *Per una interpretazione di "genere"*, in PICCONE STELLA S., SARACENO C. (eds.), *Genere. La costruzione sociale del femminile e del maschile*, Bologna, il Mulino, 41-65. Tr. di L. Casalboni da *Interpreting Gender*, in «Signs: Journal of Women in Culture and Society», 20(1), 1994, 79-105.
- OKIN S.M. 2007. *Il multiculturalismo è un male per le donne?*, in FACCHI A., BESUSSI A. (eds.), *Diritti delle donne e multiculturalismo*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 3-22. Tr. di D. Borca da *Is Multiculturalism Bad for Women?*, in «Boston Review», October/November 1997.
- PAOLI M. 2013. *Femminicidio: i perché di una parola*, disponibile in: <http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua->

- italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/femminicidio-perch-parola (consultato a novembre 2013).
- PAROLARI P. 2008a. *Femminismo liberale e multiculturalismo. Susan Okin e le forme della diversità culturale*, in «Ragion pratica» 30, 2008, 229-240.
- PAROLARI P. 2008b. *Reati culturalmente motivati: un'altra sfida del multiculturalismo ai diritti fondamentali*, in «Ragion pratica» 31, 2008, 529-557.
- PEPICELLI R. 2010. *Femminismo islamico. Corano, diritti, riforme*, Roma, Carocci.
- PICCONE STELLA S., SARACENO C. 1996. *Introduzione. La storia di un concetto e di un dibattito*, in ID. (eds.), *Genere. La costruzione sociale del femminile e del maschile*, Bologna, il Mulino, 7-37.
- PINELLI C. 2013. *Relativismo culturale, scontri di civiltà, costituzionalismo*, in MAZZARESE T. (ed.), *Diritto, tradizioni, traduzioni. La tutela dei diritti nelle società multiculturali*, Torino, Giappichelli, 33-53.
- RENTELN A.D. 2004. *The Cultural Defense*, Oxford, Oxford University Press.
- RUBIN G. 1975. *The Traffic in Women: Notes on the "Political Economy" of Sex*, in REITER R. (ed.), *Toward an Anthropology of Women*, New York, Monthly Review Press, 157-210.
- RUSSELL D. 1982. *Rape in Marriage*, New York, Macmillan.
- RUSSELL D. 2008. *Femicide: Politicizing the Killing of Females*, disponibile in: [http://www.igwg.org/igwg\\_media/femicide/-russell.doc](http://www.igwg.org/igwg_media/femicide/-russell.doc) (consultato a ottobre 2013).
- RUSSELL D. 2011. *The Origin and Importance of the Term Femicide*, disponibile in: [http://www.dianarussell.com/-origin\\_of\\_femicide.html](http://www.dianarussell.com/-origin_of_femicide.html) (consultato a ottobre 2013).
- SCUDIERY L. 2013. *Oltre i confini dell'harem. Femminismi islamici e diritto*, Milano, Ledizioni.
- SOFRI A. 2013. *Il grande minimizzatore dei femminicidi*, in «La Repubblica», 20 settembre 2013, 45.

SPINELLI B. 2008. *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Milano, Franco Angeli.